



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI
Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 182 del 17.10.2025
Corte Sportiva di Appello n.2

Seduta del giorno 17.10.2025

Presidente: avv. Giancarlo Borrelli;

Componenti: avv. Angelo Annicchiarico; avv. Vincenzo Vivis;

- visto il reclamo presentato dalla società Basket Mugnano codice FIP 003204 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 27, di cui al C.U. n° 138 del 13/10/2025, relativo alla gara n° 19 del campionato di Categoria C Maschile, con il quale è stata comminata al tesserato FRANCESCO OLIVO squalifica per 1 gara per comportamento offensivo nei confronti dell'osservatore degli arbitri [art. 33,1/1b RG rec.];
- sentito il sig. Perretti Gaetano, nella qualità di osservatore degli arbitri, a tanto deputato nella prefata gara, il quale ha confermato le frasi pronunciate dal tesserato Olivo, di cui all'allegato referto di gara, non ritenendosi offeso dal predetto comportamento;
- sentito il sig. Giuseppe Perna, nella qualità di dirigente accompagnatore dalla società Basket Mugnano, il quale ha confermato che il sig. Olivo ha testualmente pronunciato le frasi di cui all'allegato rapporto arbitrale, ritenendo comunque che non vi sia stata offesa alcuna nei confronti dell'osservatore;
- sentito il primo arbitro, sig. Alessandro Licciardo, il quale ha confermato quanto trascritto nel rapporto arbitrale, riferendo altresì che il tesserato al termine della gara si è avvicinato al tavolo degli UDC con un tono alterato, pronunciando in maniera plateale e ad alta voce frasi irrispettose dirette agli arbitri, rivolgendosi tuttavia all'osservatore;
- rilevato che l'istruttoria ha permesso di accertare che la condotta posta in essere dal tesserato Olivo, pur non potendosi configurare come offensiva, rientra nella fattispecie di cui all'art. 33, comma 1, 1a) R.G.;
- rilevato altresì che il tesserato risulta avere precedenti, anche specifici, trovando quindi applicazione l'art. 24, comma 2, lett. a) e b) e art. 24, comma 4, R.G.

PQM

Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sanzione della squalifica di una gara al tesserato Francesco Olivo, ai sensi dell'art. 33, comma 1, 1a), R.G. e dell'art. 24, comma 2, lett. a) e b) nonché comma 4, R.G.

Dispone incamerarsi il 100% della tassa reclamo.

Napoli, 17 ottobre 2025

Il Presidente
Avv. Giancarlo Borrelli